



Città di Amalfi

Comune di Amalfi
Il Sindaco

Protocollo come da denominazione file pdf

Ordinanza sindacale n. 5/2022

Ordinanza sindacale di revoca della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Amalfi – emergenza Covid 19.

PREMESSO che persiste, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo fino al 31 marzo 2022, con Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221;

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 2/2022 (prot. 342 del 8 gennaio 2022) veniva disposta *“con decorrenza da lunedì 10 gennaio e fino a sabato 29 gennaio 2022, salvo ogni ulteriore provvedimento che dovesse rendersi comunque in seguito necessario, la sospensione delle attività didattiche in presenza, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Amalfi”*;

PREMESSO che tale Ordinanza sindacale è stata assunta in forza dell'art. 50 del TUEL (il quale prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*) e sulla sussistenza di specifici richiamati presupposti quali:

1. la crescita esponenziale la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio comunale ed in tutti i Comuni della Costiera Amalfitana nel corso delle precedenti due settimane;
2. la constatazione che il numero dei cittadini contagiati risultava decuplicato rispetto a dieci giorni prima e che aveva superato il 5% della popolazione residente;
3. la comunicazione ricevuta a mezzo e-mail da parte dell'I.I.S. “Marini – Gioia” inerente ai dati relativi ai casi di positività conclamata o di quarantena fiduciaria così come trasmessi dalle famiglie (aggiornati alle 19.00 del 7 gennaio 2022) in cui si rilevava che su un totale di 37 classi, vi sono 3 classi con più di 3 casi di positività conclamata e 22 classi con almeno 1 caso di positività conclamata, e che gli Alunni con positività conclamata o in quarantena nel solo plesso di Amalfi sono 48, pari al 7,77 % del totale;
4. il parere reso dalla competente Autorità Sanitaria, UOSD Prevenzione Collettiva - Area Interdistrettuale DS 60/63 - Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, la quale, con nota Prot. n. 21/N.I. del 07/01/2022 ha riscontrato la richiesta in merito alla sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni della Costiera Amalfitana, rappresentando che *“considerato il notevole aumento del numero dei contagi che continua a registrarsi in questi giorni ed in particolar modo tra le collettività scolastiche territoriali, che risultano più suscettibili rispetto alle altre, in quanto caratterizzate da una ridotta o del tutto*

assente, copertura vaccinale anti COVID 19 [omissis] al fine di evitare l'aggravarsi della situazione epidemiologica da SARS CoV2, soprattutto in ambito scolastico [omissis] propone di intraprendere idonei provvedimenti atti a contenere la diffusione del contagio da SARS CoV2, tra i quali l'ipotesi dell'attivazione temporanea della didattica a distanza per le scuole esistenti nel territorio cittadino della Costiera Amalfitana";

PRESO ATTO della nota prot. 498 del 13 gennaio 2022 pervenuta da ANCI Campania con la quale si segnala che *"Diversi Comuni della Campania hanno emesso una propria Ordinanza di chiusura delle attività didattiche in presenza nelle scuole medie superiori. Ciò a seguito dell'Ordinanza n.1 del Presidente della Regione Campania che disponeva la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle sole scuole dell'infanzia, elementari e medie di primo grado. Come è noto, la Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sospeso il 10.01.2022 l'esecutività dell'ordinanza regionale impugnata da alcuni ricorrenti. Pertanto si suggerisce ai Sindaci di sospendere in autotutela anche quella propria, relativa alle attività didattiche in presenza nelle scuole medie superiori, alla luce della motivazione del decreto cautelare, che esclude i presupposti per l'esercizio dei poteri extra ordinem e al fine di adeguarsi al DL 1/2022 così come indicato dallo stesso provvedimento del Tar Campania. Tutto ciò non esclude che restano vigenti i poteri sindacali previsti dall'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali per situazioni epidemiologiche ritenute per la propria comunità particolarmente allarmanti*";

PRESO ATTO della nota prot. 532 del 13 gennaio 2022 pervenuta dal Prefetto di Salerno con la quale si notiziano i Sindaci della Provincia di Salerno circa la pronuncia del TAR Campania – sez. V con decreto monocratico presidenziale avverso all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell'ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale"*;

PRESO ATTO della nota prot. 538 del 13 gennaio 2022 pervenuta dal sig. Dario Cantarella quale coordinatore del comitato "Scuole in presenza", con cui *"in riferimento al decreto di ieri 10.01.22 del TAR Campania N.00019/2022 REG.PROV.CAU. N. 00090/2022 REG. RIC. ed in forza di ciò, DIFFIDA i sindaci in intestazione a revocare le proprie singole ordinanze, ed adeguarsi al decreto del TAR, che di fatto, sospende l'ordinanza del Presidente della Regione Campania N.1 del 07.01.2022, richiamata e collegata nelle ordinanze dei singoli Municipi. A supporto, Si INVITA il Signor Prefetto, (qualora non l'avesse già fatto), a far rispettare le norme vigenti. Fiduciosi in un celere riscontro si rappresenta che trascorse 24/48, necessarie per riorganizzare le riaperture delle scuole, si ci riserva di ricorrere al TAR Salerno"*;

VISTA la comunicazione di riscontro fornita al sig. Prefetto di Salerno da parte della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi con la quale si ribadisce che la stessa *"non intende peraltro, esimersi, da una continua considerazione dello stato di fatto. Nelle more della vigenza delle 13 ordinanze, saranno effettuate al più presto nuove rilevazioni che tengano conto della reale operatività delle strutture sanitarie, della concreta applicabilità delle regole a scuola e sui mezzi pubblici di trasporto, nonché*

dell'effettivo andamento dei contagi sia sulla popolazione complessiva, che sulla popolazione scolastica, eventualmente anche attraverso screening da effettuarsi localmente, al cui esito si procederà ad una rivalutazione della situazione ed ai provvedimenti conseguenti”;

CONSIDERATO che, a fronte delle richiamate comunicazioni, l'Ordinanza sindacale n. 2/2022

- rappresenta un atto amministrativo distinto rispetto all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell'ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”*;
- è stata assunta in forza dell'art. 50 del TUEL (il quale prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*);
- su tale presupposto, si è ritenuto residuasse comunque un potere in capo ai Sindaci di disporre misure volte a contenere la diffusione del contagio anche in ambito scolastico, così come peraltro proposte e consigliate dall'ASL nel richiamato parere;

CONSTATATO che nei giorni seguenti all'assunzione dell'Ordinanza n. 2/2022 * la situazione epidemiologica nel Comune di Amalfi registrava un aggravamento, confermando il trend delle settimane precedenti (e sino a superare la soglia del 7% della popolazione residente), cui è seguita una flessione come rappresentato nella tabella seguente

Data	Numero di positivi
28 dicembre 2021	31
30 dicembre 2021	62
1 gennaio 2022	117
3 gennaio 2022	150
5 gennaio 2022	214
7 gennaio 2022 *	279
9 gennaio 2022	335
11 gennaio 2022	349
13 gennaio 2022	316
15 gennaio 2022	265
17 gennaio 2022	179

PRESO ATTO, tuttavia, della pronuncia del TAR Salerno (decreto cautelare del Presidente n. 00044/2022) con la quale si è ritenuto sospendere un'ordinanza sindacale di sospensione della didattica in presenza in un Comune della Provincia di Salerno, assumendo che



“[omissis]... il solo aumento dei contagi nel contesto locale di riferimento – che non risulta neanche ricadere nelle ipotesi derogatorie previste per i territori ricadenti in “zona rossa” – non radica affatto i motivi che giustificano l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente in deroga alla specifica normazione statale di settore, espressamente finalizzata alla regolamentazione delle attività scolastiche in costanza di emergenza; [omissis]

Considerato che la dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”, il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie [omissis];

DATO ATTO, infine, delle iniziative intraprese dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi con le quali è stato possibile - nel corso degli ultimi giorni - registrare importanti attività volte a contrastare l’epidemia da Covid-19, tra cui:

- il potenziamento del personale dell’USCA e dei centri vaccinali da parte dell’ASL;
- l’organizzazione di open day vaccinali grazie alla disponibilità dello S.M.O.M. e del Ministero della Difesa su tutto il comprensorio costiero;
- il potenziamento della campagna di vaccinazione pediatrica (fascia di età 5/11 anni) che più direttamente coinvolge la popolazione studentesca;
- l’organizzazione di screening scolastici
- su base volontaria destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado.

per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:

REVOCA

l’Ordinanza sindacale n. 2/2022.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di notificazione della stessa.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del e sul sito internet del Comune di Amalfi, oltre che trasmessa a mezzo PEC a:

- Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Fra Gerardo Sasso” - sede di Amalfi;

- Dirigente dell'Istituto Paritario "Mariano Bianco" di Amalfi;
- Dirigente dell'Istituto I.S. "Marini – Gioia" di Amalfi;
- Prefettura di Salerno;
- Stazione Carabinieri di Amalfi;
- Comando di Polizia Municipale di Amalfi;
- Amalfi Mobilità;
- SITA SUD srl.

Dalla Residenza Municipale, 19 gennaio 2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

IL SINDACO
dott. Daniele Milano